



Domande e risposte

Convalida delle prestazioni di formazione nella formazione professionale di base

Cosa significa «convalida delle prestazioni di formazione»?

Se un adulto chiede l'autorizzazione per un contratto di tirocinio o l'ammissione a una procedura di qualificazione (PQ) secondo l'articolo 32 OFPr¹, il servizio competente chiarisce se la persona può essere dispensata da parti della formazione o della PQ. A tal fine devono essere convalidate le competenze già acquisite («prestazioni di formazione» o «apprendimenti acquisiti»). La convalida delle prestazioni di formazione può portare, in un contratto di tirocinio, alla riduzione della durata di formazione.

La *convalida delle prestazioni di formazione* prevede quindi la dispensa da singole componenti formative, l'abbreviazione della formazione o la dispensa da una parte della PQ. Visto che per verificare le condizioni d'ammissione a una PQ secondo l'articolo 32 OFPr vengono impiegati strumenti e procedimenti analoghi a quelli usati per valutare le prestazioni di formazione ai fini di un'eventuale dispensa o abbreviazione della formazione, anche la verifica delle condizioni d'ammissione rientra nel contesto della convalida delle prestazioni di formazione.

Quando viene effettuata la convalida delle prestazioni di formazione?

Le decisioni di dispensa o abbreviazione della formazione professionale di base sono subordinate alla convalida delle prestazioni di formazione. Questa convalida va dunque effettuata, idealmente, nell'ambito dell'autorizzazione di un contratto di tirocinio o di formazione oppure – per quanto riguarda l'ammissione a una PQ secondo l'articolo 32 OFPr – prima della preparazione a una tale procedura.

Cosa significa «ammissione secondo l'articolo 32 OFPr»?

Gli adulti che vantano 5 anni di esperienza professionale generale, alcuni dei quali nella professione ambita, e che soddisfano le condizioni della relativa PQ² possono essere ammessi a una PQ della formazione professionale di base. Queste premesse valgono per tutte le PQ esistenti, vale a dire per quelle con esame finale e per le cosiddette *altre procedure di qualificazione*, come la validazione degli apprendimenti acquisiti e la PQ con suddivisione dell'esame.

Come vengono convalidate le prestazioni di formazione?

La convalida delle prestazioni di formazione è un processo che prevede l'esame individuale di ogni richiesta. I servizi competenti hanno elaborato strumenti diversi: spesso utilizzano liste con formazioni, perfezionamenti e formazioni continue pertinenti che consentono processi di convalida più o meno standardizzati per apprendimenti acquisiti in modo formale e non formale. Gli apprendimenti informali, invece, sono più problematici, perché il possesso delle competenze da convalidare deve in qualche modo essere comprovato. Quando ciò non è possibile, per il momento i servizi competenti non possono effettuare nessuna convalida.

Chi decide in merito alla convalida delle prestazioni di formazione?

Le decisioni di convalida competono ad attori diversi:

- nella formazione di base a impostazione aziendale *la scuola professionale* decide in merito alla dispensa da parte delle lezioni;

¹ Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS **412.101**)

² Le condizioni d'ammissione specifiche sono definite nelle rispettive ordinanze sulla formazione professionale di base.

- nella formazione di base a impostazione scolastica *l'istituto di formazione* decide in merito alla stipula di un contratto di formazione, all'abbreviazione individuale della formazione e alla dispensa da parte delle lezioni;
- nella formazione di base a impostazione aziendale *il Cantone* approva il contratto di tirocinio e decide in merito all'abbreviazione della formazione;
- per le PQ *il Cantone* decide in merito all'ammissione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e alla dispensa da alcune parti della PQ.

Per quali procedure di qualificazione è ammessa la convalida delle prestazioni di formazione, vale a dire la dispensa da singole parti della procedura di qualificazione?

In via di principio le dispense sono possibili per tutte le tipologie, ossia per:

- le PQ con esame finale (sia dopo una formazione professionale di base formalizzata o dopo l'ammissione diretta a una PQ),
- le PQ con validazione degli apprendimenti acquisiti, e
- le PQ con suddivisione dell'esame.

Nell'ambito delle PQ con esame finale e delle PQ con suddivisione dell'esame, l'eventuale dispensa riguarda singole parti d'esame scolastiche. Nelle PQ con validazione degli apprendimenti acquisiti i candidati possono essere esonerati dal dover comprovare determinate competenze operative.

Ma la «validazione degli apprendimenti acquisiti» e la «convalida delle prestazioni di formazione» non sono la stessa cosa?

No, la convalida delle prestazioni di formazione avviene in ogni caso *prima* di una PQ e non la sostituisce. La validazione degli apprendimenti acquisiti, invece, costituisce in sé una PQ. Anche prima della procedura di validazione occorre verificare se ci sono prestazioni di formazione che possono essere convalidate. I candidati che prima della procedura di validazione sono stati dispensati da determinate competenze operative o dall'insegnamento della cultura generale non devono più comprovare questi componenti nell'ambito della PQ, vale a dire nel loro dossier di validazione.